




## LA GIURISPRUDENZA

Le ultime massime della Cassazione in tema di autonoma organizzazione e presupposto impositivo Irap

 Non si presenta la dichiarazione e non si versa l'Irap, eventualmente andando a rimborso per quella già versata

 Situazione "di confine" che necessita di approfondimento

 Si presenta la dichiarazione e si paga il tributo

### LO STUDIO ASSOCIATO CON INCARICHI IN COLLEGI SINDACALI

L'esercizio di incarichi di amministrazione e controllo, da parte di singoli professionisti associati, consente di scorporare dalla base imponibile i relativi compensi. Affinché ciò sia possibile, lo svolgimento dell'incarico deve avvenire

in modo separato rispetto alle altre attività poste in essere all'interno dell'associazione (con onere probatorio a carico di quest'ultima).

*Ordinanza 12495/2019*



### NIENTE DIPENDENTI MA COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI

Per un professionista l'assenza di dipendenti esecutivi non significa necessariamente che non ricorra autonoma organizzazione. Secondo la Cassazione, l'utilizzo di lavoro altrui (che sia dipendente o meno) può comunque

essere indice di autonoma organizzazione se eccede il mero livello del dipendente con mansioni esecutive.

*Sentenza 12331/2019 e ordinanza 15559/2018*



### IL GEOMETRA CON INCARICHI AFFIDATI A TERZI

È soggetto a Irap il geometra che corrisponde elevati compensi a studi tecnici esterni per la realizzazione degli incarichi

affidati dai clienti.

*Ordinanza n. 10977/2019*



### MEDICO SPECIALIZZATO IN PIÙ STRUTTURE SANITARIE

L'autonoma organizzazione non ricorre se i fattori produttivi sono messi a disposizione da una o più strutture di cui è

responsabile.

*Ordinanza n. 8413/2019*



### L'AVVOCATO IN MATERNITÀ

È irrilevante ai fini dell'autonoma organizzazione la corresponsione di compensi a terzi da parte di un avvocato, durante il periodo d'imposta in

cui sia stata assente dal lavoro per gravidanza.

*Ordinanza 7135/2019*



### PROFESSIONISTA CHE OPERA IN PIÙ STUDI A LUI RIFERITI

Ai fini del presupposto impositivo assume rilevanza la pluralità di studi professionali in cui il contribuente svolge la propria attività. Sarà quindi necessario

valutare caso per caso.

*Ordinanze 4419/2019 e 15559/2018*



### COMPENSI E SPESE ELEVATE DI NATURA PROFESSIONALE

L'entità dei compensi percepiti dal contribuente, vale a dire l'ammontare del reddito conseguito, non assume rilievo ai fini della ricorrenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. D'altro canto, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale, come le spese alberghiere o di rappresentanza, l'assicurazione per

i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale e, pertanto, rappresentare un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo.

*Ordinanza 719/2019 e sentenza 8823/2019*



### PROFESSIONISTA CON DUE PRATICANTI RETRIBUITI

Elevati compensi corrisposti a diversi praticanti possono rappresentare un contributo alla produttività del contribuente, incrementandone

il reddito.

*Ordinanze 33382/2018 e 1723/2018*



### ESERCIZIO DI PROFESSIONE IN FORMA SOCIETARIA

L'esercizio in forma societaria di una professione costituisce ex lege un presupposto dell'Irap, senza che occorra accertare in concreto la

sussistenza o meno di una autonoma organizzazione.

*Ordinanza 22870/2018*



### TABACCAIO SENZA DIPENDENTI

Anche nella rivendita di generi di monopolio è il contribuente a dover dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione, non sussistendo alcun

automatismo impositivo né esonerativo.

*Ordinanza 19329/2018*



### ATTORE CON COLLABORATORI

Non è sufficiente a configurare l'autonoma organizzazione il fatto che un contribuente - che svolge l'attività di attore - eroghi compensi a collaboratori

che lo coadiuvano nella sua performance.

*Ordinanza 17130/2018*

